



GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE N. 188

DEL 16/04/2020

PROPOSTA N. 5209

DEL 06/04/2020

STRUTTURA	<i>Direzione:</i> INCLUSIONE SOCIALE		
PROPONENTE	<i>Area:</i> WELFARE DI COMUNITA' E INNOVAZIONE SOCIALE		
Prot. n. _____ del _____			
OGGETTO: Schema di deliberazione concernente:			
DGR 810/2018 Atto di programmazione regionale 2018-2020 attuativo degli interventi e delle misure finalizzate al contrasto alla povertà, il Reddito di inclusione (ReI). Art. 14 del Decreto Legislativo 15 settembre 2017, n. 147. Recepimento delle modificazioni e integrazioni ai sensi dell'art. 2 commi 1 e 2 del Decreto del Ministro del lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il Ministro dell' Economia e delle Finanze del 24 dicembre 2019, recante il "Riparto delle risorse del Fondo Nazionale per la lotta alla Povertà e all' esclusione sociale". Presa d'atto della Quota attribuita alla Regione Lazio e approvazione dell'Allegato A) "Quadro delle Risorse - Riparto per l'Annualità 2019", in favore dei comuni capofila dei distretti socio sanitari, della quota complessiva pari ad euro 29.441.000,00 sul capitolo H41175, esercizio finanziario 2020.			
_____ (DE ROSSI TIZIANA) _____ (SERI SILVIA) _____ (AD INTERIM R.LONGO) _____ (O. GUGLIELMINO) _____ L' ESTENSORE IL RESP. PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE RESPONSABILE IL DIRETTORE REGIONALE			
ASSESSORATO	POLITICHE SOCIALI E WELFARE		
PROPONENTE	_____ L'ASSESSORE		
DI CONCERTO	LAVORO E NUOVI DIRITTI, FORMAZIONE, SCUOLA E DIR. ALLO STUDIO UNIV., POLITICHE PER LA RICOSTRUZIONE		
_____ (Di Berardino Claudio) _____ _____ _____ L' ASSESSORE IL DIRETTORE IL DIRETTORE			
ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE <input type="checkbox"/>			
COMMISSIONE CONSILIARE:		VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA: <input type="checkbox"/>	
Data dell' esame:		IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio	
con osservazioni <input type="checkbox"/>		senza osservazioni <input type="checkbox"/>	
SEGRETERIA DELLA GIUNTA		Data di ricezione: 08/04/2020 prot. 202	
ISTRUTTORIA: _____			

_____ IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		_____ IL DIRIGENTE COMPETENTE	
_____ IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA		_____ IL PRESIDENTE	

OGGETTO: DGR 810/2018 Atto di programmazione regionale 2018-2020 attuativo degli interventi e delle misure finalizzate al contrasto alla povertà, il Reddito di inclusione (ReI). Art. 14 del Decreto Legislativo 15 settembre 2017, n. 147. Recepimento delle modificazioni e integrazioni ai sensi dell'art. 2 commi 1 e 2 del Decreto del Ministro del lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24 dicembre 2019, recante il "Riparto delle risorse del Fondo Nazionale per la lotta alla Povertà e all'esclusione sociale". Presa d'atto della Quota attribuita alla Regione Lazio e approvazione dell'Allegato A) "Quadro delle Risorse - Riparto per l'Annualità 2019", in favore dei comuni capofila dei distretti socio sanitari, della quota complessiva pari ad euro 29.441.000,00 sul capitolo H41175, esercizio finanziario 2020.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche Sociali, Welfare ed Enti Locali,

di concerto con l'Assessore al lavoro e nuovi diritti, Formazione, Scuola diritto allo studio universitario e Politiche per la Ricostruzione;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge del 15 marzo 1997, n. 59";

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale";

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1, concernente "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale";

VISTA la legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 "Disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione";

VISTO il decreto legislativo. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25, recante: “Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione”;

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), che all’art. 1, comma 386 prevede l’istituzione di un “Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale” finalizzato al finanziamento di un “Piano nazionale per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale” che individuava una progressione graduale nel raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale per il contrasto alla povertà attraverso una misura definita “Sostegno per l’Inclusione Attiva (SIA);

VISTO l’Accordo in Conferenza Stato Regioni ed Unificata dell’11 febbraio 2016 sul documento recante: “Linee guida per la predisposizione e attuazione dei progetti di presa in carico del Sostegno per l’inclusione attiva”;

VISTO l’Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 22 gennaio 2015 sul documento recante: “Linee guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione”, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

VISTO l’accordo di Partenariato relativo al periodo di programmazione comunitaria 2014 – 2020, adottato dalla Commissione europea con Decisione del 29 ottobre 2014;

VISTO il Decreto interministeriale del 26 maggio 2016 (pubblicato sulla gazzetta Ufficiale n. 166 del 18 luglio 2016) che ha dato avvio al SIA (Sostegno per l’Inclusione Attiva): il beneficio economico alle famiglie in condizioni economiche disagiate condizionato alla sottoscrizione di un progetto personalizzato di attivazione sociale e lavorativa, sul modello definito dalle “Linee guida per la predisposizione e attuazione dei progetti di presa in carico del Sostegno per l’inclusione attiva(SIA)

VISTA la legge 15 marzo 2017 n. 33 recante: “Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali” pubblicata in G. U. il 24 marzo

2017 e il relativo Decreto legislativo n. 147 del 15 settembre 2017 “Disposizione per l’introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà” (pubblicato in G. U. n.240 del13-10-2017) che introducono, a decorrere dal 1° gennaio 2018, il Reddito di Inclusione (ReI), quale misura unica a livello nazionale di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale in sostituzione del SIA e riordino delle prestazioni assistenziali finalizzate al contrasto alla povertà rafforzando il coordinamento degli interventi in materia di servizi sociali, per garantire i livelli essenziali delle prestazioni in tutto il territorio nazionale;

VISTO il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTA la legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;

VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di contabilità”;

VISTA la legge Regionale 27 dicembre 2019, n.28, recante: “Legge di stabilità regionale 2020”;

VISTA la Legge Regionale 27 dicembre 2019, n.29, recante: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022”;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale 27 dicembre 2019, n.1004, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Approvazione del “Documento tecnico di accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese”;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale 27 dicembre 2019, n.1005, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Approvazione del “Bilancio finanziario gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa”;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale 25 febbraio 2020, n. 68, che provvede all’assegnazione dei capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera c della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29 e dell’articolo 13, comma 5, del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale 21 gennaio 2020, n. 13, concernente: “Applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 39, comma 4, del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e disposizioni per la gestione del Bilancio regionale 2020-2022, ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26. Approvazione del bilancio reticolare ai sensi dell’articolo 29 del r.r. n.26/2017”;

VISTA la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale del 27 febbraio 2020 prot. n. 0176291 ed eventuali e successive integrazioni, con la quale sono fornite indicazioni relative alla gestione del bilancio regionale 2020-2022;

ATTESO che, in coerenza con le indicazioni contenute nella legge 8 novembre 2000, n. 328 gli obiettivi in campo socio-assistenziale tendono a promuovere:

- a) la realizzazione di forme associative tra i comuni a livello distrettuale per la programmazione degli interventi;
- b) l’integrazione tra gli interventi socioassistenziali e sociosanitari;
- c) la creazione di un sistema a rete dei servizi;
- d) la qualificazione degli interventi e dei servizi che devono rispondere in modo adeguato alle esigenze dei cittadini;
- e) la ricomposizione dei finanziamenti all’interno dei distretti sociosanitari, allo scopo di ottimizzare la spesa;

VISTA la legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 recante: “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio”;

VISTO in particolare l’articolo 33 della sopracitata legge regionale 10 agosto 2016 n.11, che al comma 2, lettera d) che attribuisce alla competenza regionale la determinazione degli ambiti ottimali, di norma coincidenti con i distretti socio-sanitari, per la gestione del sistema integrato e per l’integrazione sociosanitaria, garantendo e favorendo la gestione associata;

VISTI gli articoli 4, 5 e 6 della sopracitata legge regionale 10 agosto 2016, n. 11, concernenti gli obiettivi e i principi perseguiti dal sistema integrato e l’accesso allo stesso;

VISTO il Piano Sociale Regionale denominato "PRENDERSI CURA, UN BENE COMUNE", approvato con deliberazione del Consiglio regionale 24 gennaio 2019, n. 1;

VISTO il decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, come modificato dall'articolo 1, comma 195, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché dall'articolo 11 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ed in particolare che:

- all'articolo 5 individua le caratteristiche della valutazione multidimensionale, attraverso la quale i beneficiari del Reddito di cittadinanza accedono agli interventi di cui al Patto per l'inclusione sociale;
- all'articolo 6 individua le caratteristiche dei progetti personalizzati, che ai sensi dell'articolo 4, comma 13, del citato decreto-legge n. 4 del 2019, assumono la denominazione di Patti per l'inclusione sociale;
- all'articolo 7, al comma 1, elenca gli specifici servizi per l'accesso e la valutazione e i sostegni da individuare nel progetto personalizzato del Reddito di inclusione; al comma 2 dispone che per il finanziamento di tali interventi, siano attribuite agli ambiti;

VISTE le “linee guida per la definizione degli strumenti operativi per la valutazione multidimensionale e per la definizione dei progetti personalizzati rivolti ai beneficiari del REI” approvate in Conferenza delle regioni e delle province autonome in data 7 agosto 2018;

VISTO il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 18 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2018, con il quale è adottato il primo Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, relativo al triennio 2018-2020, nonché il riparto delle risorse della quota servizi del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale per l'annualità 2018;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 810 dell'11 dicembre 2018: “Atto di programmazione regionale 2018-2020 attuativo degli interventi e delle misure finalizzate al contrasto alla povertà, il Reddito di inclusione (ReI). Art. 14 del Decreto Legislativo 15 settembre 2017, n. 147

VISTO il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni;

PRESO ATTO che l'articolo 4 del sopracitato decreto-legge n. 4 del 2019:

- al comma 1, condiziona l'erogazione del beneficio del Reddito di cittadinanza alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro e all'adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale;
- ai commi da 2 a 11, definisce le modalità di tale adesione individuando i beneficiari tenuti agli obblighi, coloro che devono essere convocati dai Centri per l'impiego per la sottoscrizione dei Patti per il lavoro e coloro che devono essere convocati dai servizi dei Comuni competenti in materia di contrasto alla povertà per la sottoscrizione dei Patti per l'inclusione sociale, nonché definisce gli obblighi e gli impegni che sono tenuti a rispettare i beneficiari che sottoscrivono un Patto per il lavoro;
- al comma 12 stabilisce in riferimento ai beneficiari convocati dai servizi dei Comuni, le modalità di collaborazione tra i competenti servizi territoriali per la definizione del Patto per il lavoro o del Patto per l'inclusione sociale, sulla base della valutazione preliminare dei bisogni;
- al comma 13, stabilisce che il Patto per l'inclusione sociale, ove non diversamente specificato, assume le caratteristiche del progetto personalizzato di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147;
- e che nel Patto per l'inclusione sociale sono inclusi anche gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147;
- al comma 14, stabilisce che il Patto per il lavoro e il Patto per l'inclusione sociale e i sostegni in essi previsti, nonché la valutazione multidimensionale che eventualmente li precede, costituiscono livelli essenziali delle prestazioni, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente;

PRESO ATTO, in particolare, che l'articolo 12 comma 12, del citato decreto-legge n. 4 del 2019:

- al primo periodo stabilisce che al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, di cui al citato articolo 4, comma 13, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse residue della quota del Fondo

per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, destinata al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, con il concorso delle risorse afferenti al Programma operativo nazionale Inclusiones relativo all'obiettivo tematico della lotta alla povertà e della promozione dell'inclusione sociale;

-al secondo periodo stabilisce che sono, in ogni caso, fatti salvi gli interventi previsti negli atti di programmazione regionale secondo le indicazioni programmatiche contenute nel Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, adottato con il citato decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 18 maggio 2018;

DATO ATTO che l'art. 4 del sopracitato decreto-legge n. 4 del 2019 stabilisce:

al comma 15, che il beneficiario è tenuto ad offrire nell'ambito del Patto per il lavoro e del Patto per l'inclusione sociale la propria disponibilità per la partecipazione a progetti a titolarità dei comuni, utili alla collettività, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso il medesimo comune di residenza, mettendo a disposizione un numero di ore compatibile con le altre attività e comunque non inferiore al numero di otto ore settimanali, aumentabili fino ad un numero massimo di sedici ore complessive settimanali con il consenso di entrambe le parti. Stabilisce, altresì, che i Comuni comunicano le informazioni sui progetti ad una apposita sezione della Piattaforma per il coordinamento dei Comuni;

VISTO l'Accordo Conferenza Stato-città e autonomie locali del 4 luglio 2019 – Definizione delle modalità di verifica da parte dei Comuni dei requisiti di residenza e soggiorno;

VISTO l'Accordo Stato-Regioni-Enti Locali sugli esoneri dagli obblighi connessi alla fruizione del Reddito di Cittadinanza per alcune categorie di persone (Conferenza Unificata del 1° agosto 2019);

VISTA la Circolare n. 1 del 27 marzo 2020: 2Sistema dei Servizi Sociali – Emergenza Coronavirus”;

VISTO il Decreto Ministeriale del 23 luglio 2019 – Approvazione Linee Guida per la definizione dei Patti per l'Inclusione Sociale;

VISTO il Decreto Interministeriale del 21 ottobre 2019 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, di individuazione dei Paesi nei quali non è possibile acquisire la certificazione sulle dichiarazioni ISEE ai fini del Reddito di cittadinanza;

VISTO il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2019 concernente: “Definizione, forme, caratteristiche e modalità di attuazione dei Progetti utili alla collettività (PUC)”;

VISTO il Decreto Ministeriale del 14 gennaio 2020 - Approvazione della Determina INAIL che stabilisce il premio speciale unitario per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei soggetti impegnati nei PUC;

VISTO il Decreto ministeriale del 2 settembre 2019 istitutivo del Sistema informativo del Reddito di cittadinanza che approva i seguenti allegati:

Allegato 1 - Criteri per la distinzione delle Platee tra CPI e Comuni.

Allegato 2 - Piano tecnico di attivazione del Sistema informativo del Reddito di cittadinanza.

Allegato 3 - Piano tecnico di attivazione della piattaforma del Rdc per il Patto per l'inclusione sociale

Allegato 4 - Piano tecnico di attivazione della piattaforma del Rdc per il Patto per il lavoro.

Allegato 5 - Piano tecnico di interoperabilità delle Piattaforme del Rdc.

CONSIDERATO che i PUC ,(Progetti Utili alla Collettività), rappresentano un'occasione di inclusione e crescita sia per i beneficiari, in quanto i progetti saranno strutturati in coerenza con le competenze del beneficiario, con quelle acquisite anche in altri contesti ed in base agli interessi e alle propensioni emerse nel corso dei colloqui sostenuti presso il Centro per l'impiego o presso il Servizio sociale del Comune per la collettività e sia per la collettività, in quanto i PUC dovranno essere individuati a partire dai bisogni e dalle esigenze della comunità locale e attivati per dare un contributo alla propria comunità di appartenenza;

VISTA la Circolare del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali n. 1 del 27 marzo 2020: “Sistema dei Servizi Sociali – Emergenza Coronavirus”;

PRESO ATTO che alla luce dell'introduzione del Reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge n. 4 del 2019, sono fatti salvi gli interventi previsti negli atti di programmazione regionale secondo le indicazioni programmatiche contenute nel Piano medesimo, nonché di dover stabilire il riparto delle risorse per l'annualità 2019;

VISTO il Decreto del Ministro del lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle 24 dicembre 2019 recante il “Riparto delle risorse del Fondo Nazionale per la lotta alla Povertà e all'esclusione sociale per l'esercizio finanziario 2019”;

PRESO ATTO, in particolare, che il sopracitato Decreto del Ministro del lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24 dicembre 2019 al comma 1 all'art. 2 stabilisce che è fatto salvo il Piano Nazionale per i servizi di contrasto alla Povertà, ferme restando le seguenti modificazioni:

a) per gli effetti dell'articolo 4, comma 13, del decreto-legge n. 4 del 2019, gli obiettivi e le priorità indicati nel Piano per l'attuazione dei livelli essenziali si intendono riferiti al Rdc, oltre che al ReI fino a conclusione della misura. In particolare, il finanziamento dei servizi finalizzati alla definizione e attuazione del Progetto personalizzato del ReI, si intende riferito ai servizi per il Patto per l'inclusione sociale;

b) per gli effetti dell'articolo 11, comma 2, lettera a), numero 2), del decreto-legge n. 4 del 2019, le sezioni del Piano denominate “Le priorità: i punti per l'accesso al REI” e “I punti per l'accesso al REI: l'obiettivo” sono soppresse;

c) ai sensi dell'articolo 12, comma 12, del decreto-legge n. 4 del 2019, le risorse del Fondo Povertà possono essere anche destinate al finanziamento di eventuali costi per l'adeguamento dei sistemi informativi dei comuni, singoli o associati, necessari a garantire i livelli essenziali, nonché degli oneri per l'attivazione e la realizzazione dei Puc, e quelli derivanti dalle assicurazioni presso l'INAIL e per responsabilità civile dei partecipanti ai medesimi progetti. L'eventuale destinazione di risorse per l'adeguamento dei sistemi informativi dei comuni deve essere inferiore al 2% del valore complessivo delle risorse assegnate ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera a).

PRESO ATTO, in particolare, che il sopracitato Decreto del Ministro del lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24 dicembre 2019 al comma 2 all'art. 2 stabilisce che ai sensi dell'articolo 12, comma 12, ultimo periodo, del decreto-legge n. 4 del 2019, sono fatti salvi gli atti di programmazione regionale già definiti in coerenza con le indicazioni programmatiche contenute nel Piano di cui al comma 1. Laddove l'atto di programmazione fosse anche riferito alle risorse per le annualità 2019 e 2020, restano ferme le modificazioni per gli effetti di cui al comma 1, lettere a) e b), nonché la possibilità di integrazione di cui al comma 1, lettera c);

RITENUTO di prendere atto che l'importo complessivo del Fondo, attribuito alla Regione Lazio per l'Annualità 2019 con il Decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24 dicembre 2019 e ripartito sulla base di quote percentuali regionali secondo i criteri individuati nel Piano di cui all'articolo 3, comma 2 del Decreto del Ministero lavoro e delle Politiche sociali 18 maggio 2018 e basati sugli indicatori di cui all'art. 4 comma 2 è riportato nella Tabella 1 che segue:

TABELLA 1

	Finalità	Ambiti territoriali	Roma capitale	Ambiti territoriali esclusi Roma capitale
a)	Somme destinate al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, di cui all'articolo 4, comma 13, del decreto-legge n. 4 del 2019, ivi compresi eventuali costi per l'adeguamento dei sistemi informativi dei comuni, singoli o associati, nonché gli oneri per l'attivazione e la realizzazione dei Puc, ai sensi dell'articolo 12, comma 12	29.141.000,00		
b)	Somme riservate al finanziamento di interventi e servizi in favore di persone in condizione di povertà estrema e senza dimora, di cui all'articolo 7, comma 9, del		2.253.200,00	300.000,00

	d. lgs. n. 147 del 2017			
	Totale	29.141.000,00	2.253.200,00	300.000,00

PRESO ATTO che le risorse pari ad euro 29.441.000,00, di cui alla precedente Tabella 1, si trovano allocate sul capitolo H41175 missione 12.04 pdc 1.04.01.02 del bilancio regionale esercizio finanziario 2020;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta regionale 810 dell'11 dicembre 2018 concernente :“Atto di programmazione regionale 2018-2020 attuativo degli interventi e delle misure finalizzate al contrasto alla povertà, il Reddito di inclusione (ReI) Art. 14 del Decreto Legislativo 15 settembre 147del ” che ha stabilito, tra l'altro, di delegare il Comune di Roma Capitale alla presentazione dell'atto di programmazione, per la quota di competenza pari ad euro 2.253.200,00, al Ministero del lavoro e delle Politiche sociali;

PRESO ATTO che al comma 6 art. 4 del sopracitato Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 24 dicembre 2019, è stabilito che entro trenta giorni dalla data dell'intesa in sede di Conferenza Unificata sullo schema del presente decreto, le regioni possono richiedere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il versamento della quota regionale sul bilancio della medesima Regione. In tal caso è necessario che la Regione integri la quota servizi del Fondo Povertà con risorse proprie destinate alle medesime finalità di rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali di contrasto alla povertà. Non concorrono a tal fine le risorse attribuite alla Regione a seguito di riparto di fondi nazionali, così come le risorse a valere sui fondi strutturali e di investimento europei. La regione procede entro 60 giorni dall'effettivo versamento delle risorse da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a trasferire la quota integrata con le risorse regionali agli ambiti territoriali di competenza, nel rispetto dei criteri di cui ai commi 4 e 5, comunicandolo al Ministero nei successivi trenta giorni;

DATO ATTO che si è ritenuto integrare la quota servizi del Fondo Povertà 2019 di cui alla precedente Tabella 1 lettera a) pari ad euro 29.141.000,00 con le risorse Regionali destinate alle medesime finalità ovvero al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, di cui all'articolo 4, comma 13, del decreto legge n. 4 del 2019, ivi compresi eventuali costi per l'adeguamento dei sistemi informativi dei comuni, singoli o associati, nonché gli oneri per l'attivazione e la realizzazione dei PUC, ai sensi dell'articolo 12, comma 12, mediante l'utilizzazione della somma di euro 1.000.000,00 sul cap. H41924 es. fin. 2019;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 29 ottobre 2019 n. 801: “Determinazioni in merito al finanziamento del sistema integrato dei servizi sociali in attuazione dell’articolo 64 della legge regionale 11/2016. Finalizzazione di ulteriori risorse a valere sul bilancio regionale esercizio finanziario 2019, pari a complessivi euro 23.142.896,58;

PRESO ATTO, in particolare, che la sopracitata Deliberazione di Giunta Regionale del 29 ottobre 2019 n. 801, stabilisce di destinare la somma di euro 1.000.000,00 sul cap. H41924 es. fin. 2019 quale quota di compartecipazione della Regione Lazio alle spese dei distretti socio sanitari relativamente al reddito di cittadinanza;

PRESO ATTO che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, con la nota PEC n. 0011005 del 6 dicembre 2019, ha trasmesso la quota di nuclei beneficiari del ReI/ Rdc residenti nell’ambito territoriale sul totale regionale dei nuclei beneficiari, sulla base del dato aggiornato al 1 giugno 2019;

VISTA determinazione dirigenziale G18170 del 20 dicembre 2019: “Deliberazione di Giunta Regionale del 29 ottobre 2019 n.801 si è provveduto ad impegnare le risorse pari euro 1.000.000,00 sul capitolo H41924 esercizio finanziario 2019, in favore dei Comuni/Enti capofila di distretto socio sanitario, quale quota di compartecipazione della Regione Lazio alle spese” con la quale è stata ripartita la somma di euro 1.000.000,00 sul cap. H41924 per l’esercizio finanziario 2019, , come stabilito al comma 4 dell’art. 4 del Decreto ministeriale 18 maggio 2018 sulla base dei seguenti indicatori, a ciascuno dei quali è attribuito il seguente peso:

- a) quota di nuclei beneficiari del ReI o del Rdc residenti nell’ambito territoriale sul totale regionale dei nuclei beneficiari, sulla base del dato, come comunicato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, aggiornato al 1° giugno 2019, cui è attribuito un peso del 40%;
- b) quota di popolazione residente nell’ambito territoriale sul totale della popolazione regionale, secondo i dati Istat aggiornati al 1° gennaio 2019, cui è attribuito un peso del 60%;

VISTA la determinazione dirigenziale G03664 del 01 aprile 2020, con la quale si è provveduto alla conferma degli impegni pari euro 1.000.000,00 sul capitolo H41924 per l’esercizio finanziario 2020 e alla rettifica dell’assegnazione importo pari ad euro 13.187,20 in favore del Comune di Marino (codice creditore 187) anziché in favore del comune di Ciampino (codice creditore 97)

RITENUTO di ripartire la somma di euro 29.141.000,00 sul cap. H41175 l'esercizio finanziario 2020, assegnata alla Regione Lazio per l'Annualità 2019 di cui alla precedente Tabella 1 lettera a), come stabilito al comma 4 dell'art. 4 del Decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali 18 maggio 2018 sulla base dei seguenti indicatori a ciascuno dei quali è attribuito il seguente peso:

a) quota di nuclei beneficiari del ReI o del Rdc residenti nell'ambito territoriale sul totale regionale dei nuclei beneficiari, sulla base del dato, come comunicato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, aggiornato al 1° giugno 2019, cui è attribuito un peso del 40%;

b) quota di popolazione residente nell'ambito territoriale sul totale della popolazione regionale, secondo i dati Istat aggiornati al 1° gennaio 2019, cui è attribuito un peso del 60%;

DATO ATTO che le somme di cui alla lettera b) della precedente Tabella 1, pari ad euro 300.000,00 sono assegnate, come stabilito all'art. 5 comma 1 del Decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali 18 maggio 2018, in favore di persone in condizione di povertà estrema e senza dimora, cioè le persone che:

- a) vivono in strada o in sistemazioni di fortuna;
- b) ricorrono a dormitori o strutture di accoglienza notturna;
- c) sono ospiti di strutture, anche per soggiorni di lunga durata, per persone senza dimora;
- d) sono in procinto di uscire da strutture di protezione, cura o detenzione, e non dispongono di una soluzione abitativa.

PRESO ATTO di ripartire le risorse assegnate, per l'annualità 2019, pari ad euro 300.000,00 capitolo H41175, l'esercizio finanziario 2020 di cui alla precedente Tabella 1 lettera b) come stabilito all'articolo 5, comma 7, del Decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali 18 maggio 2018, procedendo a selezionare un numero limitato di ambiti territoriali, previamente identificati sulla base della particolare concentrazione rilevata o stimata di persone senza dimora, escludendo gli ambiti territoriali in cui la popolazione sia complessivamente inferiore a 70 mila unità, a meno che nell'ambito non sia ricompreso un comune con almeno 30 mila residenti, individuati sulla base della particolare concentrazione rilevata o stimata di persone senza dimora;

RITENUTO di stabilire che la somma assegnata di cui alla lettera b) pari ad euro 2.253.200,00 della precedente Tabella 1, anche per l'Annualità 2019, è trasferita dal Ministero del lavoro e delle Politiche sociali a Roma Capitale in quanto capoluogo della Città metropolitana con più di 1.000 persone senza dimora;

RITENUTO di recepire che l'articolo 2, commi 1 e 2 del Decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24 dicembre 2019, stabilisce che è fatto salvo il Piano Nazionale per i servizi di contrasto alla Povertà, ferme restando le seguenti modificazioni:

a) per gli effetti dell'articolo 4, comma 13, del decreto-legge n. 4 del 2019, gli obiettivi e le priorità indicati nel Piano per l'attuazione dei livelli essenziali si intendono riferiti al Rdc, oltre che al ReI fino a conclusione della misura. In particolare, il finanziamento dei servizi finalizzati alla definizione e attuazione del Progetto personalizzato del ReI, si intende riferito ai servizi per il Patto per l'inclusione sociale;

b) per gli effetti dell'articolo 11, comma 2, lettera a), numero 2), del decreto-legge n. 4 del 2019, le sezioni del Piano denominate "Le priorità: i punti per l'accesso al REI" e "punti per l'accesso al REI: l'obiettivo" sono soppresse;

c) ai sensi dell'articolo 12, comma 12, del decreto-legge n. 4 del 2019, le risorse del Fondo Povertà di cui alla precedente Tabella 1 lettera a) possono essere anche destinate al finanziamento di eventuali costi per l'adeguamento dei sistemi informativi dei comuni, singoli o associati, necessari a garantire i livelli essenziali, nonché degli oneri per l'attivazione e la realizzazione dei PUC, e quelli derivanti dalle assicurazioni presso l'INAIL e per responsabilità civile dei partecipanti ai medesimi progetti. L'eventuale destinazione di risorse per l'adeguamento dei sistemi informativi dei comuni deve essere inferiore al 2% del valore complessivo delle risorse assegnate;

RITENUTO di approvare l'Allegato A) contenente il quadro delle risorse, riparto, per l'Annualità 2019, in favore dei comuni capofila dei distretti socio sanitari;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa che si richiamano integralmente:

- 1) di prendere atto che l'importo complessivo attribuito alla Regione Lazio, per l'Annualità 2019, ripartito sulla base di quote percentuali regionali secondo i criteri individuati nel Piano di cui all'articolo 3, comma 2 del Decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali 18 maggio 2018 e basati sugli indicatori di cui all'art. 4 comma 2 è riportato di nella Tabella 1 che segue:

TABELLA 1

	Finalità	Ambiti territoriali	Roma capitale	Ambiti territoriali (esclusa Roma capitale)
a)	Somme destinate al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, di cui all'articolo 4, comma 13, del decreto-legge n. 4 del 2019, ivi compresi eventuali costi per l'adeguamento dei sistemi informativi dei comuni, singoli o associati, nonché gli oneri per l'attivazione e la realizzazione dei Puc, ai sensi dell'articolo 12, comma 12	29.141.000,00		
b)	Somme riservate al finanziamento di interventi e servizi in favore di persone in condizione di povertà estrema e senza dimora, di cui all'articolo 7, comma 9, del d.lgs. n. 147 del 2017		2.253.200,00	300.000,00
	Totale	29.141.000,00	2.253.200,00	300.000,00

- 2) di prendere atto che le risorse pari ad euro 29.441.000,00, di cui alla precedente Tabella 1, si trovano allocate sul capitolo H41175 missione 12.04 pdc 1.04.01.02 esercizio finanziario 2020 del bilancio regionale;
- 3) di integrare la quota servizi del Fondo Povertà 2019 di cui alla precedente Tabella 1 lettera a) pari ad euro 29.141.000,00 con le risorse Regionali destinate alle medesime finalità ovvero al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, di cui all'articolo 4, comma 13, del decreto-legge n. 4 del 2019, ivi compresi eventuali costi per l'adeguamento dei sistemi informativi dei comuni, singoli o associati, nonché gli oneri per l'attivazione e la realizzazione dei PUC, ai sensi

- dell'articolo 12, comma 12, mediante l'utilizzazione della somma di euro 1.000.000,00 sul cap. H41924 es. fin. 2020;
- 4) di recepire che l'articolo 2, commi 1 e 2 del Decreto del Ministro del lavoro e delle Politiche sociali del 24 dicembre 2019, stabilisce che è fatto salvo il Piano Nazionale per i servizi di contrasto alla Povertà, ferme restando le seguenti modificazioni:
- a) per gli effetti dell'articolo 4, comma 13, del decreto-legge n. 4 del 2019, gli obiettivi e le priorità indicati nel Piano per l'attuazione dei livelli essenziali si intendono riferiti al RdC, oltre che al ReI fino a conclusione della misura. In particolare, il finanziamento dei servizi finalizzati alla definizione e attuazione del Progetto personalizzato del ReI, si intende riferito ai servizi per il Patto per l'inclusione sociale;
 - b) per gli effetti dell'articolo 11, comma 2, lettera a), numero 2), del decreto-legge n. 4 del 2019, le sezioni del Piano denominate "Le priorità: i punti per l'accesso al REI" e "punti per l'accesso al REI: l'obiettivo" sono soppresse;
 - c) ai sensi dell'articolo 12, comma 12, del decreto-legge n. 4 del 2019, le risorse del Fondo Povertà di cui alla precedente Tabella 1 lettera a) possono essere anche destinate al finanziamento di eventuali costi per l'adeguamento dei sistemi informativi dei comuni, singoli o associati, necessari a garantire i livelli essenziali, nonché degli oneri per l'attivazione e la realizzazione dei PUC, e quelli derivanti dalle assicurazioni presso l'INAIL e per responsabilità civile dei partecipanti ai medesimi progetti. L'eventuale destinazione di risorse per l'adeguamento dei sistemi informativi dei comuni deve essere inferiore al 2% del valore complessivo delle risorse assegnate;
- 5) di recepire che ai sensi dell'articolo 2 comma 2 del Decreto del Ministro del lavoro e delle Politiche sociali del 24 dicembre 2019, sono fatti salvi gli atti di programmazione regionale ovvero la deliberazione di Giunta regionale 810 dell'11 dicembre 2018 già definita in coerenza con le indicazioni programmatiche contenute nel Piano Nazionale adottato con Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 18 maggio 2018;
- 6) di stabilire che la somma assegnata di cui alla lettera b) della precedente Tabella 1 pari ad euro 2.253.200,00, anche per l'Annualità 2019, è trasferita dal Ministero del lavoro e delle Politiche sociali a Roma Capitale in quanto capoluogo della Città metropolitana con più di 1.000 persone senza dimora;
- 7) di ripartire la somma di euro 29.141.000,00 sul cap. H41175 l'esercizio finanziario 2020, assegnata alla Regione Lazio per l'Annualità 2019 di cui alla precedente Tabella 1 lettera a) secondo i medesimi indicatori, a ciascuno dei quali è attribuito il seguente peso:

- a) quota di nuclei beneficiari del ReI o del Rdc residenti nell'ambito territoriale sul totale regionale dei nuclei beneficiari, sulla base del dato, come comunicato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, aggiornato al 1° giugno 2019, cui è attribuito un peso del 40%;
- b) quota di popolazione residente nell'ambito territoriale sul totale della popolazione regionale, secondo i dati Istat aggiornati al 1° gennaio 2019, cui è attribuito un peso del 60%;
- 8) di ripartire le risorse assegnate, per l'annualità 2019, pari ad euro 300.000,00, iscritte sul capitolo H41175, esercizio finanziario 2020, di cui alla precedente Tabella 1 lettera b) come stabilito all'articolo 5, comma 7, del Decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali 18 maggio 2018, procedendo a selezionare un numero limitato di ambiti territoriali, previamente identificati sulla base della particolare concentrazione rilevata o stimata di persone senza dimora, escludendo gli ambiti territoriali in cui la popolazione sia complessivamente inferiore a 70 mila unità, a meno che nell'ambito non sia ricompreso un comune con almeno 30 mila residenti, individuati sulla base della particolare concentrazione rilevata o stimata di persone senza dimora;
- 9) di approvare l'Allegato A) contenente il "Quadro delle risorse, riparto per l'Annualità 2019" in favore dei comuni capofila dei distretti socio sanitari, esclusa la quota assegnata a Roma Capitale.

La Direzione Regionale Politiche per l'inclusione provvederà a porre in essere tutti gli atti necessari e conseguenti all'attuazione della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e diffusa sui siti internet www.regione.lazio.it